

Nozione di controllo pubblico e compensi agli amministratori: le ultime novità

Il tema del controllo nelle società partecipate continua a fa discutere. Dopo la **delibera 16/2019** del 22 maggio scorso (vedi articolo), una nuova pronuncia (**la n° 11/2019**) della **Corte dei Conti a sezioni riunite** prova a mettere un punto fermo sull'interpretazione della nozione di controllo pubblico e di conseguenza, sull'assoggettamento delle società partecipate alle prescrizioni del TUSP.

Di fatto, questa nuova pronuncia, contraddice la precedente (assunta però in sede giurisdizionale e dunque riferita ad un caso specifico), stabilendo che **per avere controllo pubblico è sufficiente vi sia una maggioranza pubblica**, a meno che, nel caso di società mista, non si dimostri il contrario con statuto e patti parasociali. Per le sezioni riunite dunque, *“possono essere qualificate come società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (...), ma questo principio può essere rivisto quando, nonostante la maggioranza pubblica delle quote, siano i soci privati ad avere un’influenza dominante, daprovarsi sulla base di patti parasociali o specifiche clausole contrattuali”*.

La nuova pronuncia della Corte dei Conti offre dunque **un’interpretazione più ampia ed estensiva della nozione di controllo pubblico** ed allarga la platea delle società che rientrano nel perimetro di applicazione del Tusp, ma la verifica va fatta caso per caso, non vi sono automatismi.

COMPENSI AMMINISTRATORI

A fine maggio, il Ministero dell'Economia ha definito il decreto attuativo del TUSP relativo alla **definizione dei compensi degli amministratori e dirigenti di società partecipate**. Il testo del decreto non è ancora noto, dal momento che, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serve l'intesa in Conferenza Unificata (oltre al parere delle commissioni parlamentari competenti), dove però il tema non è ancora stato discusso.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano degli Enti Locali, **le società verrebbero**

suddivise in cinque fasce (a seconda di valore della produzione, attivo patrimoniale e numero dei dipendenti), ognuna caratterizzata da un diverso tetto dei compensi, con il massimale stabilito in 240 mila euro lordi, che si dimezza a 120 mila per le società più piccole e solo per le figure apicali amministratore unico o delegato e dirigenti). **Per gli altri componenti del Cda e per i collegi sindacali i numeri sono ancora più “leggeri”**: il presidente del collegio sindacale guadagnerà al massimo dai 10 mila ai 30 mila euro; dai 15 ai 35 mila per i presidenti di cda e dai 10 ai 23 mila per gli altri componenti. Per amministratori delegati e dirigenti, almeno il 30% della busta paga deve essere ancorata alla parte variabile.

Nelle more dell’emanazione di questo decreto, la **struttura di monitoraggio e controllo del MEF** ha pubblicato recentemente un **orientamento**, il quale afferma, in pratica, che fino all’adozione del Decreto del Mef, resta tassativo il limite dell’80% sul costo 2013 e cioè il vincolo indicato dall’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012, per cui *“il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di tali Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”*.

Inoltre, **detto limite si applica agli Organi di amministrazione di tutte le Società a controllo pubblico**, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), del Tusp, e non solo nei confronti delle Società strumentali, a cui inizialmente si riferiva l’intero art. 4 del Dl. n. 95/2012.

Non rientrano, tra le componenti del compenso, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi.